

**Direzione Affari della Presidenza, Politiche  
Legislative e Comunitarie, Programmazione,  
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,  
Energia  
Servizio Assistenza legale, Consulenza e  
Attività Amministrative per l'Ambiente e il  
Territorio  
Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza  
e Vigilanza  
Via Leonardo da Vinci, 6  
67100 L'Aquila**

Prot. n. 6254

Prot. riferimento n. 112082 del 13.4.2010

Prot. acquisizione n. 4364 del 16.03.2010

L'Aquila, 22.04.2010

Alla Provincia di Teramo  
Settore Ambiente Energia  
Piazza Garibaldi, 55  
**64100 TERAMO**

e, p.c. Direzione Affari della Presidenza, Politiche  
Legislative e Comunitarie, Programmazione,  
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,  
Energia  
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e  
SINA  
Via Passolanciano, 75  
**65100 PESCARA**

Oggetto: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008 (pubblicata sul BURA n. 8 del 4.2.2009). Criteri per le modalità di riconoscimento della figura di "Tecnico competente in acustica ambientale". Associazione "Scuola Emas Abruzzo".

In esito alla richiesta di chiarimenti formulata con la nota in epigrafe emarginata si conferma che, in ossequio a quanto disposto dall'allegato A della D.G.R. n. 1244/08, di attuazione dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 23 del 17.7.2007, la frequenza ed il superamento con profitto dei corsi di formazione ivi indicati e rispondenti ai requisiti minimi specificati nell'allegato B della predetta deliberazione sono a tutti gli effetti equiparati all'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale indicate alla lettera c) della stessa deliberazione.

Si chiarisce, altresì, che tra i requisiti di validità dei corsi di formazione per tecnici in acustica devono ascrivarsi:

- la durata minima di 180 ore;
- l'elevata caratterizzazione tecnico-scientifica desumibile da un corpo docente di provata esperienza e professionalità e dagli argomenti dei corsi stessi;
- la strutturazione degli stessi in attività pratiche ( sia di laboratorio che di campo) e in attività didattiche frontali ( lezioni teoriche)

con conseguente illegittimità di ogni ulteriore e diversa prescrizione non desumibile dalla disciplina regionale in materia di corsi di formazione di cui all'art. 10 L.R. 23/2007 e D.G.R. n. 1244 del 10.12.2008.

Distinti saluti.

Ufficio Aggiornamento Normativo  
Consulenza e Vigilanza  
La Responsabile  
Avv. Stefania VALERI

IL DIRETTORE REGIONALE  
Arch. Antonio SORGI